Deliberazione della Giunta Regionale 16 novembre 2018, n. 28-7876

Ceipiemonte S.c.p.a. - Approvazione schema di patto parasociale ed autorizzazione alla sottoscrizione, per l'esercizio del controllo analogo congiunto.

A relazione dell'Assessore De Santis:

Premesso che:

- la Società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a.", partecipata dalla Regione Piemonte, è a capitale totalmente pubblico ed in regime di "in house providing";
- la pluralità di enti pubblici soci della Società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorchè riferibili a distinti soggetti giuridici;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house* relativa al "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a.", ha evidenziato la necessità di assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti dell'in house providing, così come evidenziati in particolare nel punto 6.3 delle Linee guida n. 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017, al fine della conclusione del procedimento;
- con DGR n. 1 3120 dell'11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di Controllo Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 2 6001 del 1° dicembre 2017;
- l'art. 14 di tali linee guida, rubricato "Controllo analogo congiunto", prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di "in house";
- -CEIPIEMONTE è inserita nell'allegato B alla DGR cit.;
- l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta può essere garantita attraverso la costituzione di un tavolo di coordinamento per il Controllo Analogo congiunto ai sensi dell'art. 14 delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 2 6001 del 1° dicembre 2017, fra la Regione e tutti gli altri soci di CEIPIEMONTE;
- il D.Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la società CEIPIEMONTE;
- la lett. c) del secondo comma dell'art. 16 cit. stabilisce che "in ogni caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile";
- i suddetti patti possono pertanto anche estendersi all'intera durata della società;

- a tal fine, in accordo fra i soci, è stato predisposto un conseguente schema di patto parasociale, allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, relativo all'esercizio del controllo analogo congiunto su CEIPIEMONTE.

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. n. 1 – 4046 del 17 ottobre 2016.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, all'unanimità,

delibera

- di approvare, nel testo allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale, lo schema di patto parasociale fra i soci del "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a.", finalizzato alla realizzazione del controllo analogo congiunto sulla società;
- di autorizzare il Presidente della Giunta regionale o l'Assessore da Lui delegato a procedere alla stipula, con facoltà di apportare le eventuali modifiche non sostanziali che dovessero rendersi necessarie:
- di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 e s.m.i..

(omissis)

Allegato

Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del controllo analogo congiunto sulla società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a."

In data XX/XX/2018 fra:

La Regione Piemonte rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con deliberazione della Giunta Regionale n. XX-XXXX del XX/XX/XXXX

L'Unione Regionale delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura del Piemonte – Unioncamere Piemonte rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Asti rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Alessandria rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Biella-Vercelli rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Cuneo rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Novara rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Torino rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Camera di commercio di Verbano Cusio Ossola rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

La Chambre Valdotaine rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

L'Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro rappresentata da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

Il Politecnico di Torino rappresentaoa da NOMECOGNOME autorizzato/a alla sottoscrizione con...

Premesso che

- la Società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a.", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata dai sottoscrittori del presente patto;
- la pluralità di enti pubblici soci della Società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a." determina la necessità che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante forme di indirizzo e controllo unitarie ancorchè riferibili a distinti soggetti giuridici;
- l'Autorità Nazionale Anticorruzione, nell'ambito del procedimento di iscrizione all'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici che affidano a propri organismi *in house*, relativamente al "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. CEIPIEMONTE S.c.p.a." (domanda contrassegnata con id 103), ha rilevato talune carenze con particolare riferimento alle modalità di esercizio del controllo analogo congiunto evidenziando la necessità di assicurare, anche mediante modifiche statutarie o patti parasociali, il rispetto dei requisiti dell'"*in house providing*", così come evidenziati in particolare nel punto 6.3 delle Linee guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017;
- con DGR n. 1 3120 dell'11 aprile 2016 la Regione Piemonte ha istituito il Comitato di Controllo Analogo, successivamente modificato, per composizione, modalità organizzative e contenuto, dalle linee guida approvate con D.G.R. n. 2 6001 del 1° dicembre 2017;
- l'art. 14 di tali linee guida, rubricato "Controllo analogo congiunto", prevede la costituzione di un tavolo di coordinamento tra soci di organismi pluripartecipati operanti in regime di "*in house*".
- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la Società;
- la lett. c) del secondo comma dell'art. 16 cit. stabilisce che "in ogni caso, I requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".

Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i sottoscrittori si conviene quanto segue:

1. Finalità dell'accordo

Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.".

A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, condividendo i contenuti delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 della Regione Piemonte, convengono che le stesse possano rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.

Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere garantita attraverso lo svolgimento di sedute del tavolo di coordinamento -di cui all'art. 14 delle Linee Guida allegate alla D.G.R. n. 2 – 6001 del 1° dicembre 2017 a tutti i soci del CEIPIEMONTE S.c.p.a..

Tali sedute per il Controllo Analogo Congiunto rappresentano, infatti, attuazione dell'art. 14 delle citate Linee Guida della Regione Piemonte e vengono destinate al coordinamento, all'informazione, alla consultazione tra i soci di CEIP scpa, all'individuazione di linee generali strategiche e di obiettivi dell'attività societaria nonché alla verifica e alla vigilanza sull'attuazione degli stessi.

2. Coordinamento dei soci ed attività di controllo

Ai fini di cui all'art. precedente i sottoscrittori del presente accordo, in qualità di soci della società "Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte S.c.p.a. - CEIPIEMONTE S.c.p.a.", partecipano alle riunioni del tavolo di coordinamento tra soci di CEIP operanti in regime di "in house" di cui all'art. 14 delle linee guida approvate con D.G.R. 2-6001 del 1 dicembre 2017.

Detto tavolo di coordinamento opererà a far data dalla sottoscrizione del presente patto e svolgerà il controllo sugli atti individuati all'art. 8 delle linee guida approvate con DGR 2-6001 del 1 dicembre 2017

3. Durata e modifiche

Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, avrà la stessa durata della società di cui al punto 1.

Eventuali modifiche potranno essere apportate solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per l'approvazione dell'accordo stesso.

LSOCI

• • •